

**FOCUS ON**

# **ASSEGNO DI MANTENIMENTO NEL DIVORZIO: NUOVI CRITERI**

---

Primo OK alla Camera per la proposta di legge 506, “Modifiche all’articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell’unione civile”.

## ASSEGNO DI MANTENIMENTO NEL DIVORZIO: NUOVI CRITERI. IL PRMO OK DELLA COMMISSIONE ALLA CAMERA

Numerose sono le novità contenute nella proposta di legge 506, “Modifiche all’articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell’unione civile”.

Tra le novità: tempi per il divorzio più brevi, assegni “a scadenza” e con criteri più stringenti, e niente mantenimento se si inizia una nuova convivenza.

Sicuramente negli anni l’assegno divorzile ha vissuto diverse epoche e cambiamenti.

Dal 1990 al 2017 serviva a garantire il mantenimento del tenore di vita dell’ex coniuge, dal 2017 al 2018 un cambiamento di rotta ha introdotto un assegno volto a permettere all’ex coniuge di essere perlomeno autosufficiente economicamente.

Il cambiamento è in evoluzione, oggi si vede l’assegno di divorzio come un contributo che serve a compensare i sacrifici fatti dall’ex coniuge durante il matrimonio. Va quindi in base al contributo che il partner ha dato alla coppia quando era sposata.

Il percorso evoluzionistico non è però finito qui. L’assegno di divorzio cambierà nuovamente.

La Commissione Giustizia della Camera dei deputati ha infatti approvato la legge di riforma della legge sul divorzio.

Il 14 maggio, con 386 sì, 19 astensioni e nessun contrario, è stata approvata dalla Camera la proposta di legge sull’assegno di divorzio presentata dalla deputata pd Alessia Morani. Oltre a M5s e Lega hanno votato a favore anche Pd, Forza Italia e Leu. Unici ad astenersi i deputati di FdI.

La proposta di legge ha come obiettivo quello di superare e quindi, di eliminare la concezione di assegno divorzile come “rendita parassitaria”, elevandolo unicamente a un contributo dovuto solo ed unicamente in caso di meritevolezza ed incolpevole difficoltà economica.

Passando all’esame del nuovo testo di legge, vediamo quindi come potrebbe mutare la disciplina dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge.

Tra le novità rilevano:

- la possibilità di un assegno di divorzio temporaneo, limitato solo a un periodo di tempo fissato dal Giudice per consentire al coniuge economicamente più svantaggiato di uscire dal periodo di “crisi”. Ciò avverrà tutte le volte in cui la ridotta capacità di produrre reddito da parte della moglie (o del marito) è solo momentanea perché dovuta a ragioni contingenti o superabili;
- viene fissato a livello legislativo il principio, già pacifico per la giurisprudenza, secondo cui l’assegno di mantenimento viene meno se l’ex coniuge contrae nuovo matrimonio, un’unione civile o una convivenza stabile; se la nuova relazione cessa, il diritto all’assegno non resuscita.
- nuovo elemento di cui il Giudice dovrà tener conto è la valutazione della meritevolezza del mantenimento, parametri di valutazione saranno: 1. Il reddito del coniuge richiedente; 2. il patrimonio, che entra a far parte delle variabili che possono decretare o meno il diritto agli assegni mensili.

- In particolare, per quanto riguarda gli elementi da valutare per la determinazione dell'importo dell'assegno, l'attuale concetto di «condizioni dei coniugi» è sostituito da quello di «condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio»;
- sono poi, aggiunti ulteriori elementi di valutazione come l'impegno di cura personale di figli comuni minori o disabili o non economicamente indipendenti; la ridotta capacità di reddito dovuta a ragioni oggettive; la mancanza di una adeguata formazione professionale come conseguenza dell'adempimento di doveri coniugali.

Avv. Valentina Fariello